Civile Sent. Sez. 1 Num. 3393 Anno 2023
Presidente: ACIERNO MARIA
Relatore: PARISE CLOTILDE
Data pubblicazione: 03/02/2023

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 208/2021 R.G. proposto da:
ADAMS NUREDIN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI n.30, presso lo studio dellôavvo ALESSANDRO (FRRLSN73C28A783W) che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI n.12, presso lôAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e difende ope legis

-resistente-

avverso il DECRETO del TRIBUNALE di NAPOLI R.G. n. 29726/2018 depositato il 04/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/2022 dal Consigliere dott.ssa Clotilde Parise;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Rita San Lorenzo, che ha chiesto l'accoglimento

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 4-12-2020 il Tribunale di Napoli ricorso di Adams Nuredin, cittadino del G della sua domanda di protezione internazion competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale il 10-01-2018. Il richiedente riferiva di essere seguito di dissidi insorti nella comunità ricevute dal padre dopo che si era conver pentecostale. Il Tribunale ha ritenuto che non ricon presupposti per il riconoscimento di alc avuto anche riguardo alla situazione gene nel decreto impugnato con indicazione de rilevando che sono state introdotte nuove stessi già allegati con la prima domanda e dedotto alcun elemento nuovo, neppure pote vulnerabilità dalla documentata presenta denuncia.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ri per cassazione, affidato a due motivi, n dell'Interno, che si è costituito con atto dell'eventuale partecipazione alla discuss

3. Con ordinanza interlocutoria n. 15514/2022 de civile di questa Corte la causa è stata r della Prima Sezione civile in consideraz

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

questione posta dai motivi di ricorso e
lavorativo del ricorrente nel Paese di acc
4. erP la decisione sui ricorsi proposti pe
pubblica ¯ stato applicato lo speciale
dallôart. 23b, i, scomma d8 l. -11-2 7 2 0 e, l c 2 8 v e r t i t o c
modificazioni d-1a2-1 2 l0 a2 0 l eng. g1e7 6 1 8 e prorogato a
2022 dal -1d2-2 l0 2 1 3 0 n. 2 2 8, conver 2 5 fte ob bdraalilo a le
2022 n. 15.
La Procura Generale comma deposita scritte, c
lôaccoglimento del ricorrente ha deposita
illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso di Visoonloa zcioosn³e reu/bor imcaantc
applicazione degli articoli 5 e 6 del Decreto
Legislativo n. 286/1998 e s.m.i., ante ri
convertito in legge nr. 132/18 in rifer im
del D. Lgs. nr 251/07, in relazione allôar
IV. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, com
18 e 19 del D.Lgs. nr. 286/98, nonch® del
25/08 ante riforma di cui al D.L. 113/28
132/18 ex art. 360 Con 5 cpp. il primo motivo il
censura la statuizione di rigetto della protezio
avere il Tribunale adeguatamente consid
vulnerabilit¨ del ricorrente connessi al
denunc,ia® te condizioni del Ghana con part
giudizio comparativo ai fini della protez
luce della condizione di vulnerabilit¨ de
motivo ¯ denunciato il vizio di motivazion
decreto in merito alla domanda di protezio
incentrata sull'irrilevanza di allegazioni
Il ricorrente indica, in ordine cronologico, allegato alle
trattazione scritta in primo grado la denu

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di Mondragone, partecipa unitamente ad altri bra
nell'ambito del progetto "Servizio Integrato pro
lavoratori agricoli" (oggetto di una pi½
istituzioni volta al contrasto del feno
casertano) e la relazione della Caritas Diocesan
la quale il ricorrente svolge attività di
che il decreto impugnato non contiene al
della documentazione che il ricorrente rip
particolare riferimento alle condizioni d
lo stesso ha denunciato. Al contrario il
statuire che non sussiste alcuna condizio
quindi vulnerabilità in riferimento al Paese
stato allegato dal ricorrente in merito al su
2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente
sono fondati nei termini che si vanno ad

2.1 Occorre premettere che l'art.22, comma 12 *quater* d.lgs.286/1998, inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. 16.7.2012, n. 109, nel testo vigente *ratione temporis* applicabile nella specie (ossia anteriore alla modifica disposta dal d.l. 4.10.2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1.12.2018, n. 132), prevede: «*Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6*». Il richiamato art.12 *bis*, lettera c), fa riferimento al fatto che i lavoratori occupati siano sottoposti alle condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale, e cioè: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difforme da quelle previste dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Come più volte rimarcato nelle pronunce di questa Corte, il titolo di cui si tratta, dunque, è una speciale forma di permesso di soggiorno per motivi umanitari introdotta nel nostro ordinamento dal d.lgs. 109/2012, emanato in attuazione della direttiva europea n. 52/2009, e concesso in favore del cittadino straniero che, trovandosi in una situazione di particolare sfruttamento lavorativo, abbia presentato denuncia contro il proprio datore di lavoro e cooperi nel procedimento penale instaurato a suo carico. Lo sfruttamento sussiste in presenza di *«condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana»* (art. 2, lett. *i),* direttiva n. 52 cit.). Per quanto occorra, va ribadito che la situazione giuridica soggettiva dello straniero che domandi il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo (Cass., sez. un., n. 5059/2017). Il comma *12 quater*, nella formulazione vigente *ratione temporis* che si applica nella specie (ante d.l.n.113/2018), prevede che venga rilasciato un permesso di soggiorno *«ai sensi dell'art. 5, comma 6»,* sicché tra le due norme sussiste un rapporto di specie a genere, essendo la condizione di sfruttamento lavorativo uno dei possibili *«motivi*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

umanitari», benché si aggiunga l'ulteriore requisito della denuncia e della cooperazione nel procedimento penale, rispondente alla finalità anche premiale di tale misura (Cass.n.10291/2018).

Inoltre, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'opposizione avverso il provvedimento del questore di diniego del permesso di soggiorno in favore del cittadino straniero vittima di sfruttamento lavorativo, previsto dal citato art. 22, comma 12-*quater* del d.lgs. n. 286 del 1998, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, al quale è devoluta la piena cognizione in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti, atteso che il parere espresso dal procuratore della Repubblica, cui è condizionato il rilascio del permesso da parte del questore, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed esaurisce la propria rilevanza all'interno del procedimento amministrativo, non vincolando l'autorità giurisdizionale (Cass. Sez. Unite, n. 30757/2018 e n. 32044/2018; Cass.n. 10291/2018). È stato infatti chiarito che il parere positivo della Procura della Repubblica non costituisce un presupposto necessario e vincolante, nel senso che il giudice, in regime di cognizione piena, può accertare il presupposto per il rilascio del permesso in questione, che è la presentazione della denuncia e la collaborazione nel processo instaurato contro il datore di lavoro autore dello sfruttamento.

Occorre ulteriormente che per le ipotesi suindicate requisiti della presentazione della denuncia e, pertanto, sono essi alternativi, e non cumulativi, per la interpretazione della disposizione esame, nonché conformemente alla finalità stessa di garantire regime protettivo a colui che vittima di sfruttamento, o in condizioni di particolare vulnerabilità. Nella specie, invece, la presentazione della denuncia costituisce anche essa significativa, di per sé o in altro verso, la presentazione della denuncia da

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

soggetto trovo durante la prova a dossa l'effetto di priva
straniero dei beni e fisici e psichici subiti a seguito della collaboraz
alle indagini (cfr. Cass. sez. 1, n. 18288/2008, cit.), ®solo
l'interpretazione della norma nel senso
requisito consente di evitare conseguenze cont
2.2. Va aggiunto, infine, che, in un contesto
sfruttamento e vittoria, la applicazione della
ricorrendo i presupposti e gli elementi, ai sensi dell'art. 18 del T.U.I. e 27 del
DPR 394/99, ed è quindi il permesso di soggiorno, essere
rilasciato anche su proposta e/o segnalazione di enti
locali, associazioni, enti, organismi, anche
sezione del registro delle associazioni che svolgono
attività a favore degli immigrati. Si tratta dell'istituto del
"protezione sociale", volto a consentire a
di situazioni di grave sfruttamento ric
fatti specifici (ea rdti. 6 e 6 del p6 n0 0) di ottenere uno spe
permesso di soggiorno e di accedere a s
protezione e la spesa mensile. di soggiorno prev
18 D.Lgs. 286/98 può essere rilasciato no
denuncia del reato anche in quei casi in cui q
possa o non voglia rivolgersi all'A
Si parte da un presupposto, in forza di qua
dall'art. 18 D.lgs. n. 286/98 disposto con l
regolamento di attuazione del Testo Unico
di soggiorno può essere rilasciato tanto
avviato un procedimento penale relativame
grave sfruttamento, in seguito alla denuncia (e cu
percorso giudiziario), quanto nel caso in
ma aderisca ad un programma di assistenza
affidandosi ad un ente specificamente pre
vittime di grave sfruttamento, anche locale
associazione o organismo privato purch® is

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

del registro delle associazioni, enti e c
degli immigrati (c.d. percorso sociale).
2.3. Così sinteticamente ricostruito il quadro normativo di riferimento e lôorientamento di qu, nel caso di specie il sul tem Tribunale, pur dando atto che il ricorrente aveva documentato la presentazione di un ñesposto-denunciaò (pag.10 del decr impugnato), ne ha escluso la rilevanza, sotto il profilo della vulnerabilità del richiedente, in modo apodittico e senza che sia possibile ricostruire il percorso argomentativo posto a fondamento del ragionamento decisorio.
Per contro il ricorrente, con sufficiente specificità, afferma di avere prodotto la denuncia alla Guardia di Finanz presentata unitamente ad altri bracciant progetto -"SSeIrPvLiAz io integrato protezione l (oggetto di una pi½ ampia azione volta al contrasto del fenomeno del caporalato) della Caritas Diocesana Cerchi di Cesena, e a documenti sulla situazione di sfruttamento lavorativo in atto anche in pregiudizio del lô odierno ricorrente, per avere anchôeg fornito alle associazioni le necessarie informazioni.
Nella descritta e documentata situazione, alla stregua del regime protettivo a tutela dello straniero vittima di sfruttamento lavorativo di cui si è detto, il giudice del merito, con piena cognizione, è tenuto ad accertare la sussistenza o meno dei presupposti stabiliti dalle norme citate, ed in particolare di quelli del comma *12 quater* cit., vale a dire la condizione di particolare sfruttamento lavorativo, la denuncia o la cooperazione nel procedimento penale a carico del datore di lavoro, alla luce delle acquisizioni istruttorie fornite dalla parte, inclusi gli accertamenti eseguiti in sede penale.
Nel caso di specie, è stata, invece, del tutto omessa lô indagine fattuale e lôaccertamento dei requisiti prescritti dalle citate norme, interpretate secondo i principi di diritto suesposti, sì

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

da poter assumere, eventualmente, decisiva rilevanza nello scrutinio del caso concreto quali elementi nuovi fondanti la domanda reiterata di protezione umanitaria.

3. In conclusione, il ricorso merita accoglimento nei termini precisati, il decreto impugnato va cassato e la causa va rimessa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, attenendosi al seguente principio di diritto: «la protezione umanitaria, vigente ratione temporis anteriore all'entrata in *vigore del d.l. 4.10.2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1.12.2018, n. 132,* ove sia allegata e documentata la condizione di sfruttamento lavorativo subito dal cittadino straniero vittima, *il giudice del merito, con piena cognizione, è tenuto ad* accertare la sussistenza o meno dei presupposti del D.Lgs 286/98, in combinato disposto con l'art. 18 del d.P.R. di attuazione del Testo Unico Immigrazione, *nel vigore ratione temporis applicabile nella specie, alla luce delle acquisizioni istruttorie fornite dalla parte, inclusi gli accertamenti eseguiti in sede penale, in particolare, quanto al regime protettivo dettato dal comma 12 quater cit., dovendosi richiedere, oltre alla condizione di particolare sfruttamento lavorativo, solo in via alternativa, e non cumulativa, la denuncia del cittadino straniero e la sua cooperazione nel procedimento penale a carico del datore di lavoro*».

Il giudice del rinvio provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Così deciso il 30 novembre 2022.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale